

**DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014
154/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 aprile 2014

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed i relativi Allegati A (di seguito: TIT) e C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 479/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 marzo 2014, 117/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 152/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2014/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture del 19 giugno 2012, n. 3/2012/DIEG;
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la comunicazione di A2A Reti Elettriche S.p.A. - ID 1246 (di seguito: A2A), pervenuta in data 26 marzo 2013, prot. Autorità n. 0011774/A (di seguito: comunicazione 26 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.2, lettera b) del TIT, dispone che, a decorrere dall’anno 2012, l’Autorità definisca e pubblichi, entro il 31 marzo di ciascun anno, le tariffe di riferimento degli esercenti aventi ad oggetto l’erogazione del servizio di distribuzione per il medesimo anno;
- i commi 7.1 e 7.2 del TIT definiscono la composizione delle tariffe di riferimento di impresa, per ciascun esercente, a copertura dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e delle tariffe a copertura dei costi di commercializzazione relativi al servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- per le imprese per le quali l’Autorità ha determinato il fattore di correzione *Csa* relativo al meccanismo di perequazione specifica aziendale di cui all’articolo 42 del TIT 2008-2011 (di seguito: PSA) per l’anno 2010, si è tenuto conto delle stratificazioni degli incrementi patrimoniali esistenti al 31 dicembre 2003, come utilizzate ai fini della fissazione degli ammontari della medesima PSA;
- per le imprese ammesse al meccanismo di PSA, a seguito della fissazione del fattore di correzione *Csa* per l’anno 2010, l’Autorità provvede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento;
- il comma 32.3 del TIT prevede che le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall’articolo 7 della legge n. 10/91 siano escluse dalla partecipazione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 32.1 del TIT e che pertanto non è necessario determinare la tariffa di riferimento di cui al comma 7.1 del medesimo TIT;
- l’individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall’anagrafica operatori di cui alla deliberazione 35/08.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dall’anagrafica operatori di cui alla deliberazione 35/08, alla data dell’1 gennaio 2014, risultano attive 138 imprese di distribuzione di energia elettrica, comprese 14 imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui alla legge 10/91;
- le imprese distributrici hanno messo a disposizione le informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2014, relative agli incrementi

patrimoniali entrati in esercizio ed alle dismissioni effettuate nell'anno 2012, nonché ai contributi da connessione relativi a nuovi impianti di produzione previsti dal TICA ed ai contributi a *forfait* previsti dal TIC nell'ambito delle raccolte dati telematiche denominate, rispettivamente, "RAB Elettricità" (di seguito: Raccolta RAB) e "Raccolta dati contributi" (di seguito: Raccolta contributi);

- i criteri di aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento e del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di distribuzione sono previsti agli articoli 11 e 12 del TIT;
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto, i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, nonché le modalità di determinazione dei parametri tariffari delle tariffe $TVI(dis)_m$ e $TVI(cot)$ sono riportati nella Relazione AIR;
- con deliberazione 607/2013/R/eel, l'Autorità ha definito, in occasione dell'aggiornamento delle tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 8 del TIT per l'anno 2014:
 - il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
 - il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - il tasso di remunerazione del capitale investito, da applicarsi nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015;
- il comma 11.2 del TIT fissa il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, da applicarsi limitatamente alle componenti della tariffa di riferimento a copertura dei costi delle infrastrutture relative al servizio di distribuzione;
- il comma 12.2 del TIT prevede che agli investimenti effettuati a partire dall'anno 2012 sia riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito in misura pari all'1%;
- il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale, utilizzato ai fini dell'aggiornamento della quota parte dei parametri a remunerazione del capitale investito e a copertura degli ammortamenti è risultato pari a +0,19%;
- con riferimento alle modalità di trattamento dei contributi a *forfait*, l'Autorità ha modificato strutturalmente le modalità di determinazione dei costi riconosciuti prevedendo che i contributi a *forfait* siano portati in detrazione del capitale investito anziché dai costi operativi;
- in particolare, con deliberazione 607/2013/R/eel, l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2014:
 - a) i contributi a *forfait* incassati nell'anno 2012 siano portati in detrazione del capitale investito;
 - b) detti contributi siano considerati al loro valore lordo ai fini della remunerazione del capitale investito e che la relativa quota di ammortamento sia portata in diminuzione degli ammortamenti riconosciuti;
 - c) i contributi a *forfait*, siano attribuiti convenzionalmente ai cespiti "linee BT" e "linee MT" e che il degrado sia effettuato in base alla vita utile residua, calcolata assumendo una vita utile ai fini tariffari pari a 30 anni;

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle tariffe a copertura dei costi delle infrastrutture relative al servizio di distribuzione, ai fini dell'aggiornamento della quota parte dei parametri tariffari a remunerazione del capitale investito, i tassi di variazione collegati agli investimenti netti realizzati, differenziati per ciascun livello di tensione, di cui al comma 11.3 del TIT, sono stati determinati sulla base dei dati resi disponibili dalle imprese nell'ambito della Raccolta *RAB* relativa all'anno 2012;
- secondo quanto previsto dai commi 11.5 e 11.10 del TIT, ai fini della determinazione dei tassi di variazione collegati agli investimenti netti realizzati sono portati in detrazione dal valore lordo dell'investimento:
 - a) gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, ivi inclusi i contributi previsti dal TIC per le nuove connessioni di punti di prelievo basati sulla spesa relativa, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali;
 - b) i contributi previsti dal TICA per la connessione di punti di immissione, comunque determinati;
 - c) i contributi a *forfait* di cui alle tabelle 1,3,4,5 e 6 del TIC.
- nei casi di inadempienza alla Raccolta contributi da parte delle imprese, i contributi previsti dal TICA ed i contributi a *forfait* sono stati determinati d'ufficio attraverso l'applicazione di un coefficiente che esprime il peso, per ciascuna tipologia di contributi, rispetto al valore totale delle immobilizzazioni nette oggetto di remunerazione, pari a quello dell'impresa che presenta la maggiore incidenza di detti contributi rispetto al valore totale delle immobilizzazioni nette, escluso il primo decile;
- ai fini della differenziazione degli investimenti netti realizzati per livello di tensione:
 - a) i costi relativi agli investimenti in linee in alta tensione sono stati ripartiti tra tutte le tipologie di contratto in funzione del rapporto tra i ricavi tariffari delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione e il totale dei ricavi tariffari;
 - b) i costi relativi agli investimenti in stazioni di trasformazione alta/media tensione e in linee di distribuzione in media tensione sono stati ripartiti tra le tipologie di contratto servite in media e bassa tensione, con criteri analoghi, *mutatis mutandis*, a quelli descritti al precedente punto a);
 - c) i costi relativi agli investimenti in cabine di trasformazione media/bassa tensione e in linee in bassa tensione sono stati allocati alle tipologie servite in bassa tensione;
- ai fini della aggiornamento della quota parte dei parametri tariffari a copertura degli ammortamenti, il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo, differenziato per livello di tensione, e il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio, differenziati per livello di tensione, di cui al comma 11.6 del TIT, sono determinati per ciascuna impresa distributrice sulla base dei dati resi disponibili dalle medesime imprese nell'ambito della Raccolta *RAB* relativa all'anno 2012;
- ai sensi del comma 11.11 del TIT, sempre ai fini dell'aggiornamento della quota parte dei parametri tariffari a copertura degli ammortamenti, il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio è determinato riconoscendo

quote di ammortamento per un periodo pari alla durata convenzionale dei cespiti stabilita nella tabella 6 del medesimo TIT, al netto delle quote di ammortamento dei contributi, a qualunque titolo percepiti, calcolate assumendo convenzionalmente una vita utile ai fini tariffari pari a 30 anni.

- a seguito agli approfondimenti istruttori propedeutici alla deliberazione 479/2013/R/eel è risultato come la quasi totalità degli investimenti dichiarati dalle imprese distributrici come soggetti a maggiorazione del tasso di remunerazione ai sensi del comma 11.4 del TIT 2008-2011 non possedessero i requisiti richiesti dai commi 11.5 e 11.6 per l'ammissibilità dei medesimi alla maggiore remunerazione;
- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di commercializzazione relativi al servizio di distribuzione di cui al comma 7.2 del TIT, il tasso di variazione collegato agli investimenti netti di cui al comma 11.4 del TIT, il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio e il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo, di cui al comma 11.7 del TIT, sono stati calcolati in modo differenziato in funzione delle modalità di svolgimento del servizio di maggior tutela, sulla base dei dati resi disponibili dalle imprese nell'ambito della Raccolta RAB.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 153/2014/R/eel ha rinviato a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento, per gli anni 2012 e 2013, per 3 imprese distributrici riportate nella tabella A della medesima deliberazione, individuando le seguenti criticità:
 - relativamente all'impresa E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501, sono emersi errori nei dati comunicati ai fini del calcolo della perequazione generale relativa all'anno 2010 che hanno un impatto sia sul calcolo del capitale investito netto implicitamente riconosciuto nei ricavi tariffari corretti e perequati per l'anno 2010, sia nella determinazione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento;
 - con riferimento alle imprese SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 e EUP – ID 3288, sono tuttora in corso di svolgimento appositi approfondimenti volti a verificare l'effettivo possesso del titolo necessario per l'erogazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
- la medesima deliberazione 153/2014/R/eel, ha approvato in via provvisoria le tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 che sono risultate superiori al doppio del valor medio nazionale ed ha limitato d'ufficio quelle risultate superiori al triplo del valore medio nazionale, subordinando la conferma ovvero la modifica delle tariffe medesime agli esiti di una indagine conoscitiva volta ad approfondire le cause che determinano parametri unitari significativamente elevati rispetto alla media.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a seguito dell'aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per l'anno 2010, approvato con deliberazione 117/2014/R/eel, è necessario provvedere alla

rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 dell'impresa EST RETI ELETTRICHE S.P.A.- ID 3280 (di seguito: EST RETI ELETTRICHE), e che le tempistiche di completamento delle elaborazioni risultano non compatibili con i termini previsti per l'approvazione delle tariffe di riferimento oggetto del presente provvedimento;

- gli approfondimenti istruttori per la verifica di quanto segnalato da A2A con comunicazione 26 marzo 2013, previsti ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 122/13, sono in fase di conclusione ma le tempistiche di completamento delle elaborazioni necessarie risultano non compatibili con le tempistiche di approvazione delle tariffe di riferimento di cui al presente provvedimento;
- è stato comunicato alle suddette imprese EST RETI ELETTRICHE e A2A che le elaborazioni in corso saranno concluse in maniera da consentire la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2014 entro il termine del 30 maggio 2014.

RITENUTO OPPORTUNO:

- coerentemente con quanto disposto con deliberazione 153/14:
 - a) approvare le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2014, qualora i parametri tariffari risultino non superiori al doppio del valore medio nazionale;
 - b) qualora i parametri tariffari risultino superiori al doppio del valore medio nazionale approvare in via provvisoria le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2014 fino a conclusione dell'indagine di cui al punto successivo, prevedendo una limitazione d'ufficio dei parametri al triplo del valore medio salvo revisione in esito alla conclusione dell'indagine medesima;
- prevedere che le tariffe di cui alla lettera b) del precedente punto siano oggetto di approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva di cui al comma 3.1 della deliberazione 153/2014/R/eel;
- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2014 per la SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 e per EUP – ID 3288, da adottarsi alla conclusione degli approfondimenti istruttori volti ad accertare il possesso dei requisiti per operare quale impresa di distribuzione di energia elettrica;
- rinviare la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2014 per l'impresa E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501, in attesa che, a seguito della rettifica dei dati, siano definiti i nuovi risultati di perequazione generale per l'anno 2010;
- rinviare il termine per la rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 e per la determinazione delle tariffe per l'anno 2014 delle imprese EST RETI ELETTRICHE S.P.A.- ID 3280 e A2A RETI ELETTRICHE S.P.A. – ID 1246 al 30 maggio 2014;
- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento della maggiore remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT in relazione agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2012, nelle more della conclusione degli accertamenti riguardo all'effettiva sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla maggiore remunerazione previsti dall'articolo 12 medesimo;

- provvedere alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.2 del TIT per l'anno 2014;
- ai fini dell'aggiornamento delle componenti $\rho_1^{ITA,s}(\text{cot})$ $\rho_3^{ITA,s}(\text{cot})$, procedere all'aggiornamento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e dei servizi di vendita calcolati per l'anno 2013

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione per l'anno 2014

- 1.1 Le Tabella 2 e 3 del TIT, per l'anno 2014, sono pubblicate così come allegate al presente provvedimento.
- 1.2 La fissazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT, relative all'anno 2014, per le imprese riportate nella Tabella A, allegata al presente provvedimento, è rinviata a successivo provvedimento.
- 1.3 Le tariffe di riferimento di cui al comma 1.1 per le imprese riportate nella Tabella B allegata al presente provvedimento sono approvate in via provvisoria fino a conclusione dell'indagine di cui al comma 3.1 della deliberazione 153/2014/R/eel e, qualora risultino superiori al triplo del valor medio nazionale, sono limitate d'ufficio a tale valore triplo, salvo revisione in esito alla conclusione dell'indagine medesima

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 E' dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione di concludere gli approfondimenti istruttori e le elaborazioni necessarie ai fini della determinazione delle tariffe per le imprese distributrici A2A RETI ELETTRICHE S.P.A ed EST RETI ELETTRICHE S.P.A. entro il 30 maggio 2014.
- 2.2 E' rinviato a successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento della maggiore remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT in relazione agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2012, nelle more della conclusione degli accertamenti riguardo all'effettiva sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla maggiore remunerazione previsti dall'articolo 12 medesimo.
- 2.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni